

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI
FILOSOFIA DEL DIRITTO

Diretta da

GIORGIO DEL VECCHIO

Prof. nella Università di Roma

WIDAR CESARINI SFORZA

Liberò docente nella Università di Bologna

ANTONIO PAGANO

Liberò Docente nella Università di Roma

ROBERTO VACCA

Avvocato in Genova

Anno I

— 1921 —

GENOVA
Premiata TIPOGRAFIA SOCIALE
Corso Mentana, 1

PROGRAMMA

L'opportunità di una pubblicazione periodica, dedicata agli studi filosofici sul diritto e alle dottrine giuridiche, sociali e politiche in generale, è così manifesta, che una dimostrazione giustificativa ne sarebbe superflua. Piuttosto può esser cagione di meraviglia che, salvo qualche rara e breve eccezione (come la *Rivista scientifica del diritto*, pubblicata dal 1897 al 1899 dai prof. M. A. VACCARO e S. FRAGAPANE), un organo così fatto sia mancato e manchi in Italia, dove pure costesti studi hanno avuto ed hanno tuttora largo incremento. I liberali criteri usati da periodici affini (cioè dalle riviste di Filosofia, di Sociologia e dei vari rami della Giurisprudenza) hanno per vero supplito in parte a tale mancanza, offrendo spesso ospitalità ai nostri studi anche oltre i loro propri confini; della quale liberalità, che ci auguriamo sia per continuare immutata, è giusto rendere loro elogio. Ma non è da dissimulare che tale condizione di cose ha concorso a determinare quella dispersione e disorganizzazione del lavoro scientifico, che particolarmente si nota nel nostro campo di studi, e che ne nasconde a molti la reale importanza.

A questo inconveniente noi vorremmo, per quanto possibile, ovviare, mettendo a disposizione degli studiosi di Filosofia giuridica intesa nel senso più largo, un organo periodico proprio, che coordini i frutti della loro attività e, con frequenti scambievoli comunicazioni, ne moltiplichi il rendimento. Sopra tutto vorremmo che questa rivista fosse il punto d'incontro di filosofi e di giuristi, i quali troppo spesso s'ignorano e quasi ostentano una reciproca incomprendione, mentre grande sarebbe da ambo le parti il vantaggio se, abbandonando vieti abiti mentali e diffidenze ingiustificate, si stabilisse tra gli uni e gli altri una certa comunione di lavoro e un attivo scambio d'idee, per ciò che concerne la vita del diritto e i suoi problemi fondamentali. Noi vorremmo che i cultori dei singoli rami del diritto fossero attratti e sollecitati a riflettere sull'aspetto più generale delle

loro discipline, sui criteri direttivi in esse applicati, e sulle questioni vive che hanno attinenza colla logica e colla metodologia del diritto in genere, comunicando le loro riflessioni di tal natura ai cultori della Filosofia; i quali a lor volta ameremmo che portassero le loro speculazioni viepiù a contatto colla concreta realtà del diritto, e saggiassero a questa prova la forza e la verità dei puri principi, così da collaborare effettivamente alla soluzione di quei problemi, che si presentano d'ordinario ai giuristi sotto aspetti empirici e contingenti. Specialmente nelle discussioni sul *jus condendum* e nella preparazione di nuove leggi un tal metodo di collaborazione potrà dare, se non erriamo, i migliori frutti, inducendo naturalmente a contemperare le esigenze del tecnicismo giuridico e il riguardo allo stato di fatto colle aspirazioni ideali ad una più perfetta giustizia.

Noi ci proponiamo eziandio di far posto, in questa rivista, a quei rami della scienza giuridica che, pur avendo grande importanza per la teoria e per la pratica, mancano fino ad ora tra noi di una propria organizzazione e sono trascurati altresì nell'insegnamento ufficiale: come l'Etnografia giuridica, il Diritto comparato e la Psicologia giudiziaria. Cultori di questi rami non fecero nè fanno difetto in Italia, chè anzi alcuni si potrebbero ricordare, i quali per l'uno o l'altro rispetto meritano il nome di precursori; ma pure qui è necessaria un'opera di coordinazione, acciocchè si ricostruisca la nostra tradizione scientifica nazionale, e le si imprima un carattere di continuità, onde siano agevolati e promossi i futuri progressi. Per consimile intento, noi ci proponiamo altresì di raccogliere i materiali e preparare gli studi per una *Storia della Filosofia del diritto in Italia*, della quale ogni dì più si avverte il desiderio e il bisogno.

Se però la nostra attenzione avrà precipuamente in mira l'Italia, non trascureremo tuttavia di por mente agli studi ed alle riforme che, rispetto agli ordinamenti sociali e giuridici, si vengano compiendo negli altri paesi; e ciò non tanto per accademica informazione, quanto perchè ne derivino tra noi nuovi impulsi al meditare ed al fare. Il carattere umano ed universale del diritto, e la sua comunicabilità da nazione a nazione, vogliono esser tenuti presenti, almeno come criteri euristici. Anche per questa considerazione, sarà da noi bene accolta la collaborazione di eminenti filosofi e giuristi stranieri.

Che poi la realtà del diritto debba studiarsi non solo nei suoi lineamenti logici distintivi, ma anche nelle sue molteplici relazioni coll'intera vita sociale, e coi diversi elementi e fattori che la compongono, è implicito già nelle cose accennate e sarebbe superfluo l'insisterevi.

Poche parole ci siano consentite sulle particolari circostanze tra le quali questa pubblicazione si inizia. In primo luogo ci piace di dichiarare che ognuno di noi iniziatori ha, o intende di avere, una propria personalità filosofica, in corso di svolgimento; nè crede di rinunziarvi colla presente impresa comune. La collaborazione ci è resa possibile, ed anche facile, più ancora che per il consentimento in principi dottrinali uniformi, per la persuasione egualmente profonda che sia necessario integrare con una indagine filosofica lo studio empirico delle norme giuridiche positive. Tale integrazione filosofica potrà svolgersi con metodo prevalentemente razionale, o storico o psicologico; ma ciascuno di tali metodi, od altri che si vogliano seguire, se applicati rettamente e colla coscienza dei propri limiti, potranno e dovranno anzi condurre a resultamenti armonici, come quelli che illustrano i vari aspetti di una medesima verità. Nessun esclusivismo di scuola, pertanto, è nel programma di questa rivista; ogni libera e seria voce potrà esservi udita.

Unica nota comune sarà l'implicita ammissione a ciò, che è appunto il presupposto e la ragione di vita della Filosofia giuridica in generale: cioè che la coscienza umana non è, rispetto al diritto, solamente recettiva o passiva, ma anche, ed in primo luogo, autrice e giudicatrice; di guisa che la nostra attività intorno al diritto non può limitarsi a una raccolta amorfa di dati estrinseci, o a una ruminazione sterile dei digesti e delle legge vigenti. Il dogma della « volontà del legislatore » deve essere risoluto e vagliato nei suoi elementi, nè può, ad ogni modo, segnare il limite del nostro orizzonte spirituale. Il principio di ogni legislazione deve trovarsi, in ultima analisi, non fuori, ma dentro a noi, cioè nello stesso spirito umano; e questo generale criterio metodologico vale, se ben si guardi, anche quando si tenti uno studio rigidamente obiettivo e naturalistico dei fenomeni giuridici, poichè la stessa obbiettività di cotesta indagine si affida, in ultima istanza, al potere gnoseologico del soggetto, e ne suppone l'autonomia. In questo senso la nostra rivista vuol essere essenzialmente « critica ».

La pubblicazione, ideata da tempo, fu differita di circa un lustro a cagione della guerra, alla quale alcuni di noi pure parteciparono. Ma se questa costituì a primo aspetto un impedimento, ci ha in realtà confermati nell'antico proposito, non solo ravvivando in noi per la dura prova l'amore della giustizia, ma rendendo urgenti e attuali per tutti quelle questioni sui fondamenti della società e dello Stato

che prima parevano proprie di pochi solitari studiosi. Nuove aspirazioni di natura giuridica e politica sono sorte, e alcune antiche si sono grandemente diffuse, acquistando forma e potenza, quali mai ebbero prima d'ora; germi di novelli istituti accennano a svolgersi nel diritto privato e pubblico, interno e internazionale; tutta la compagine della vita sociale è percorsa e scossa da diverse tendenze, in parte ancora mal definite. Dalla vittoria stessa sono scaturiti per noi tutti nuovi doveri, il cui adempimento è bensì reso più arduo dalla perturbazione e dalla stanchezza conseguenti all'immane sforzo, ma non può essere prorogato. Ognuno sente che è necessaria un'opera di ricostruzione e di rinnovamento, per ciò che spetta al regime della vita civile. Tutti i problemi attinenti a cotesto oggetto sono stati violentemente agitati dalla guerra, che non fu solo di armi ma anche di idee. Le dottrine del diritto naturale, che erroneamente da certe scuole si erano dichiarate estinte, hanno ripreso nuovo vigore, mostrando in modo non dubbio la loro profonda vitalità. Come in ogni crisi storica (e nessuna, forse, fu mai più grave di questa che si traversa), le lacune e le deficienze delle leggi positive, la loro instabilità e relatività di fronte al fluire di tutte le cose umane e alle eterne istanze della coscienza, sono apparse testè in chiara e spesso anche tragica luce. L'antitesi fra il « giusto per natura » e il « giusto per legge » o « per posizione », che è la forma classica in cui si esprime l'intimo dramma della vita del diritto, è così risorta nei nostri tempi a nuovi fastigi, non scevri di asperità e di pericoli. Sarebbe certamente contrario a ogni sano criterio scientifico l'accogliere ciecamente ogni postulato di riforma degli odierni istituti, per ciò solo che si annuncî nel nome, troppo abusato, di una superiore giustizia; e funesto errore sarebbe lo svalutare, per mera smania d'innovazioni, le anteriori conquiste del pensiero giuridico e filosofico ed il grado già raggiunto di civiltà; ma non meno cieco ed antiscientifico sarebbe quel dogmatismo, che rifiutasse di prendere in esame i fermenti spirituali e le forze vive che si agitano sotto la superficie del diritto vigente, ne determinano la reale efficacia e ne preparano le ulteriori vicende.

All'arduo e complesso lavoro di revisione critica, che si richiede in quest'ora, la nostra rivista vuole, colle modeste sue forze, partecipare, augurandosi di portare in tal guisa il suo contributo allo svolgersi progressivo della civiltà e del diritto. L'efficacia di tale contributo dipenderà dal consenso che la nostra iniziativa sia per trovare tra gli studiosi, e in ispecie tra i giuristi italiani.

LA DIREZIONE.